Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — Roma - Sabato, 10 gennaio 1931 - Anno IX — Numero 7

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 - Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » vegganṡi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis » F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135 — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi professore Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Internazionale, via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & Comp. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele numeri 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, v. Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace v. D'Aquino n. 104 — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., v. Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., v. Garibaldi n. [illegible] — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille, 24.

Vegganṡi le norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Si ricorda che, a datare dal 16 del corr. mese, sarà sospeso l'invio dei fascicoli agli abbonati i quali non abbiano ancora rinnovato l'abbonamento.

Si raccomanda, perciò, di provvedere in tempo a tale rinnovazione poichè, in seguito, non sarebbe possibile inviare ai ritardatari i fascicoli arretrati.

I nuovi prezzi di abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » sono indicati nella testata della parte prima.

AVVISO di pubblicazione e spedizione di fascicoli della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno — tanto in edizione normale che in quella economica — che si è ultimata la spedizione dei fascicoli 7°, 8°, 9° e 10° del volume 4° edizione economica.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione dei fascicoli suddetti dovranno essere inoltrati all'Ufficio della Raccolta leggi e decreti presso il Ministero della giustizia, palazzo di via Arenula - Roma, nel termine improrogabile di un mese dalla pubblicazione del presente avviso, avvertendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi e che quindi i fascicoli, intempestivamente richiesti, non potranno essere forniti che a pagamento ed a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **28**.

REGIO DECRETO 13 novembre 1930, n. **1705**.

Contributi scolastici dovuti dai comuni di Rovigo e Verona per il periodo 1° gennaio-30 settembre 1929 per i Comuni ad essi aggregati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, ed il R. decreto 2 dicembre 1928 che lo modifica;

Veduto l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, numero 1722;

Veduti gli articoli 55 e 56 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Veduti gli elenchi dei posti d'insegnante di scuole classificate e non classificate, legalmente istituiti ed esistenti al 1° gennaio 1929 nei cessati comuni di Boare Polesine, Borsea, Buso Sarzano, Concadirame, Grignano Polesine e Sant'Apollinare, aggregati a Rovigo, ed Avesa, Montorio Veronese, Quinzano Veronese, San Massimo all'Adige, San Michele Extra, Cà di David, Parona di Valpolicella, Quinto di Valpantena, San Giovanni Lupatoto e Santa Maria in Stella,

aggregati a Verona: elenchi compilati dal Regio provveditore agli studi di Venezia;

Considerato che le scuole elementari dei Comuni predetti passarono alla diretta dipendenza dei comuni di Rovigo e di Verona dal 1° ottobre 1929;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione dei contributi che i comuni di Rovigo e di Verona debbono versare, per i Comuni ad essi aggregati, alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 55, lettera *b*), del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, l'ammontare dei quali rimane rispettivamente stabilito, per il periodo 1° gennaio-30 settembre 1929, nelle annue somme di L. 28.800 e L. 79.200 indicate nell'elenco che, d'ordine Nostro, viene annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 novembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *gennaio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 304, *foglio* 3. — MANCINI.

ELENCO delle annue somme che i sottoindicati Comuni devono versare alla R. Tesoreria dello Stato per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 1929 in applicazione dell'art. 55, lettera* b, *del T. U. delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate o non classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo annuo dovuto da ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	in totale
	I. — Provincia di ROVIGO.			
1	ROVIGO per i cessati comuni di Boara Polesine, Borsea, Buso Sarzano, Concadirame, Grignano Polesine e Sant'Apollinare	36	800	28.800
	II. — Provincia di VERONA.			
1	VERONA per i cessati comuni di Avesa, Montorio Veronese, Quinzano Veronese, San Massimo all'Adige, San Michele Extra, Cà di David, Parona di Valpolicella, Quinto di Valpantena, San Giovanni Lupatoto e Santa Maria in Stella	99	800	79.200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

Numero di pubblicazione 29.

REGIO DECRETO 1° dicembre 1930, n. **1714**.
Numero delle onorificenze degli Ordini cavallereschi dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia che potranno conferirsi nell'anno 1931.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
GENERALE GRAN MASTRO DELL'ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

Veduti i Nostri Magistrali decreti del 30 dicembre 1929 - Anno VIII, n. 2245 e n. 2246;

Sentiti il Capo del Governo, Primo Ministro, ed il Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia;

Di Nostro Moto Proprio, ed in virtù della Nostra Regia prerogativa ed Autorità Magistrale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero delle onorificenze che potranno conferirsi nell'anno 1931 nelle cinque classi degli Ordini cavallereschi dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia sarà il seguente:

Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

Cavalieri di gran croce . . . otto
Grand'ufficiali . . . . . . quarantuno
Commendatori . . . . . . centotrentasei
Ufficiali . . . . trecentoventicinque
Cavalieri . . . . ottocentosessantacinque

Ordine della Corona d'Italia.

Cavalieri di gran croce . . . ventisei
Grand'ufficiali . . . . . . centonovantaquattro
Commendatori . . . . . . milletrecentocinquantadue
Ufficiali . . . . duemiladuecentosessanta
Cavalieri . . . . ottomiladuecentocinquanta

La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i vari Ministeri del numero di onorificenze stabilito dal presente decreto, sarà fissato con provvedimento del Capo del Governo, Primo Ministro, come prescrive l'art. 6 dei Nostri Magistrali decreti del 30 dicembre 1929-VIII, n. 2245 e n. 2246.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui al precedente articolo le concessioni previste dall'art. 7 del Nostro Magistrale decreto 30 dicembre 1929, n. 2245, e dell'art. 11 del Nostro Magistrale decreto 30 dicembre 1929, n. 2246.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare, ed incarichiamo della sua esecuzione il Capo del Governo, Primo Ministro, ed il Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. BOSELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 304, *foglio* 5. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 30.

REGIO DECRETO 20 novembre 1930, n. 1715.

Nomina del Regio commissario dell'Istituto per i ciechi di Bologna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 22 febbraio 1930-VIII col quale il conte gr. uff. dott. Francesco Cavazza veniva nominato Regio commissario dell'Istituto dei ciechi di Bologna, e a suo coadiutore nella qualità di vice commissario veniva nominato l'avv. comm. Bruno Ferrari, consigliere delegato dell'Opera nazionale pro mutilati e invalidi di guerra;

Ritenuto che un complesso di varie circostanze e rapporti di indole strettamente privata impediscono al conte gr. uff. Francesco Cavazza di continuare a dare all'Istituto dei ciechi di Bologna, del quale è il fondatore, il prezioso contributo della sua efficace attività e che pertanto è indispensabile di provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A Regio commissario dell'Istituto per i ciechi di Bologna è nominato, a decorrere dal 1° novembre 1930-IX, l'avv. comm. Bruno Ferrari, consigliere delegato dell'Opera nazionale pro mutilati e invalidi di guerra.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 304, foglio 6. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 31.

REGIO DECRETO 4 dicembre 1930, n. 1713.

Trattamento economico ai ricevitori dei generi di monopolio distaccati ad uffici diversi dagli uffici-vendita.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, sulle attribuzioni e doveri del personale in servizio di essa e sul conferimento e la gestione degli uffici-vendita, dei magazzini di vendita e delle rivendite di generi di monopolio;

Ritenuto necessario di regolare la facoltà di assegnare i ricevitori dei monopoli di Stato ad altri uffici che non siano uffici-vendita, e di stabilire il trattamento economico dovuto in tal caso ai ricevitori medesimi;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato e il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 6 del citato decreto Ministeriale 5 luglio 1928 è aggiunto il seguente comma:

« Ove trattisi però di ricevitori dei monopoli di Stato l'esercizio della facoltà suddetta è subordinato al parere del Consiglio di amministrazione ».

Art. 2.

All'art. 111 dello stesso decreto Ministeriale 5 luglio 1928 fra il terzo e il quarto comma è inserito il seguente:

« Ove però il ricevitore dei monopoli di Stato venga assegnato a servizio diverso da quello degli uffici-vendita, in luogo dell'aggio gli è attribuito il supplemento di servizio attivo corrispondente al grado che egli riveste ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 304, foglio 4. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 32.

REGIO DECRETO 20 novembre 1930, n. 1716.

Composizione di un'unica Commissione straordinaria per l'amministrazione dell'Istituto « Vittorio Emanuele II » per fanciulli ciechi e dell'Istituto nazionale per i ciechi adulti in Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 24 gennaio 1924, n. 179, col quale l'Istituto nazionale per i ciechi adulti di Firenze veniva dichiarato istituto d'istruzione professionale;

Veduto il Nostro decreto 30 agosto 1925, n. 2569, col quale l'Istituto « Vittorio Emanuele II » per fanciulli ciechi era dichiarato istituto scolastico e posto alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione;

Considerato che con deliberazioni 25 novembre 1929 e 5 giugno 1930 le assemblee dei soci degli Enti predetti approvavano la proposta di fusione dei due Istituti in uno solo, da denominarsi « Istituto nazionale dei ciechi Vittorio Emanuele II »;

Ritenuto che scopo della fusione è quello di assicurare alla gioventù cieca, nel modo migliore e più economico, quella istruzione impartita finora separatamente dai due Istituti, unificando e intensificando la loro opera benefica;

Ritenuto che lo svolgimento degli atti necessari per addivenire alla fusione richiederà qualche tempo e che si rende opportuno di nominare intanto una Commissione straordi-

naria unica per i due Istituti, in sostituzione dei Consigli di amministrazione, che hanno deliberato di dimettersi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 30 novembre 1930-IX l'amministrazione dell'Istituto nazionale per i ciechi adulti di Firenze e quella dell'Istituto « Vittorio Emanuele II » nella stessa città sono affidate ad una unica Commissione straordinaria composta delle seguenti persone:

Marchese Migliore Torrigiani, presidente dell'Istituto nazionale per i ciechi adulti di Firenze, con le funzioni di presidente;

Comm. dott. Gino Bartolomei Gioli, presidente dell'Istituto « Vittorio Emanuele II » per fanciulli ciechi in Firenze;

Cav. Oreste Poggiolini, presidente della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi.

Detta Commissione straordinaria avrà il compito precipuo di predisporre gli atti e le intese necessarie tra i due Istituti per facilitare l'attuazione della fusione, al momento in cui sarà emanato il provvedimento relativo.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

n Rossore, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 304, foglio 7. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 33.

REGIO DECRETO 4 dicembre 1930, n. 1717.

Determinazione delle borse di studio istituite presso la Regia scuola dell'Arte della medaglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 14 luglio 1907, n. 496, che istituì in Roma la Regia scuola dell'Arte della medaglia;

Veduti il regolamento approvato col R. decreto 4 ottobre 1907, n. 765, ed i successivi provvedimenti modificativi dell'ammontare delle borse di studio istituite presso la Regia scuola medesima, ultimo dei quali il R. decreto 5 dicembre 1928, n. 3236, che mantenne per gli anni scolastici 1928-29 e 1929-30 le due borse ordinarie e quella di perfezionamento nella misura rispettivamente di L. 3000 e di L. 6000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le due borse ordinarie di studio e la borsa di perfezionamento istituite presso la Regia scuola dell'Arte della medaglia restano fissate le prime nella misura di annue lire 3000 ciascuna e l'altra nella misura di annue L. 6000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 304, foglio 8. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 34.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 dicembre 1930, n. 1736.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri, nonchè ai bilanci di alcune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1930-31.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 27 marzo 1930, nn. 258 e 284; 1° maggio 1930, nn. 475, 476 e 477; 2 giugno 1930, nn. 712, 713, 714 e 715; 12 giugno 1930, nn. 753 e 800, e 26 giugno 1930, n. 850;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti iscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione della spesa di diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci relativi a gestioni speciali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia e degli affari di culto, degli affari esteri, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario 1930-31, sono introdotte le variazioni di cui alla tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Nei bilanci dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1930-31, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 304, foglio 22. — MANCINI.

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1930-31.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 8 — Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato, ecc.	L.	66.712.048
Cap. n. 33 — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	»	250.000
Cap. n. 50 — Spese pel funzionamento del Comitato per la mobilitazione civile	»	110.000
Cap. n. 68 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. (Corte dei conti)	»	130.000
Cap. n. 72 — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc. (Avvocature erariali)	»	97.000
Cap. n. 73 — Fitto di locali non demaniali (spese fisse) (Avvocature erariali)	»	100.000
Cap. n. 107 — Spese casuali	»	50.000
Cap. n. 150 — Spese per l'amministrazione, manutenzione e miglioramento delle speciali proprietà demaniali non amministrate dal Provveditorato generale - Beni della Corona, ecc.	»	450.000
Cap. n. 259-*bis* — Contributo all'Azienda per l'esercizio dei magazzini generali di Trieste, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 265-*bis* — Contributi nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati da terremoti, alluvioni, ecc.	»	260.000
Cap. n. 403 (aggiunto - in conto competenza) — Quote di indennità cinesi dovute ai privati, ecc.	»	45.000
Cap. n. 477 (aggiunto - in conto competenza) — Spese per l'esecuzione del decreto Luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 161, portante provvedimenti per l'acquisto, per conto dello Stato, e la vendita di saccarina, ecc.	»	10.000
Totale degli aumenti	L.	70.214.048

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO.

a) *In aumento*:

Cap. n. 60-*bis* (aggiunto - in conto competenza) — Spese inerenti al servizio delle Commissioni di esame di ammissione nella carriera della magistratura	L.	30.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

a) *In diminuzione*:

Cap. n. 29 — Viaggi in corriere e trasporti di pieghi e casse per l'Estero	L.	60.000

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 31 — Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni ai maestri elementari, ecc. - Concorso del Ministero nelle riduzioni sul prezzo dei viaggi in ferrovia, ecc.	L.	5.000.000
Cap. n. 76 (modificata la denominazione) — Spese per il funzionamento dei Regi osservatori, della Regia scuola normale superiore di Pisa, dell'Erbario coloniale di Firenze e della Regia scuola di ostetricia di Trieste - Contributo dello Stato per il funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, del Regio comitato talassografico italiano, dell'Istituto biologico di Rovigno e del Regio istituto italiano di archeologia e storia dell'arte in Roma - Dotazione per gli Istituti superiori di magistero di Firenze, Messina e Roma	L.	93.000
Cap. n. 112 — Soprintendenze alle antichità, all'arte medioevale e moderna, ecc.	»	100.000
Cap. n. 118 — Spese per fitti di locali, di ufficio e di cancelleria, ecc.	»	50.000
Cap. n. 143-*bis* (di nuova istituzione) — Assegnazione straordinaria per le spese di impianto dell'Istituto biologico di Rovigno (prima delle quattro rate)	»	50.000
Totale degli aumenti	L.	5.293.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 41 — Fondo destinato alle spese degli Enti culturali delegati per il funzionamento delle scuole, ecc.	L.	50.000
Cap. n. 113 — Acquisto di cose d'arte e di antichità	»	200.000
Totale delle diminuzioni	L.	250.000

MINISTERO DELL'INTERNO.

a) *In aumento*:

Cap. n. 21 — Spese per le statistiche concernenti i servizi della Amministrazione dell'interno, ecc.	L.	5.000
Cap. n. 37 — Provvedimenti di tutela sanitaria contro la lebbra, ecc.	»	100.000
Cap. n. 44 — Sussidi per costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi, ecc.	»	100.000
Cap. n. 47 — Spese per provvedimenti profilattici contro l'endemie ed epidemie, ecc.	»	500.000
Totale degli aumenti	L.	705.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 40 — Sussidi alle condotte osteriche, ecc.	L.	45.000
Cap. n. 54 — Sussidi e premi per diminuire le cause della malaria	»	160.000
Totale delle diminuzioni	L.	205.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) *In aumento*:

Cap. n. 44 — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di prima e seconda categoria (Italia centrale)	L.	800.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 36 — Spese per il servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili, ecc. (Italia settentrionale)	»	800.000

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 66 — Personale straordinario per l'esecuzione di opere pubbliche - Retribuzione giornaliera e competenze diverse - Premi di operosità e di rendimento (R. decreto 9 aprile 1925, n. 416, e R. decreto 7 luglio 1925, n. 1173).

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

a) *In aumento*:

Cap. n. 11 — Spese casuali	L.	16.000
Cap. n. 34 — Sovvenzioni alle società assuntrici dei servizi marittimi, ecc.	»	3.234.000
Cap n. 76 — Sussidi straordinari di esercizio, somministrazioni di fondi per gestioni dirette a cura dello Stato, ecc.	»	3.000.000
Totale degli aumenti	L.	6.250.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 63 — Sovvenzioni alle tramvie extra urbane a trazione meccanica in servizio pubblico, ecc. L. 3.000.000

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 22 — Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari, ecc. . . . . L. 50.000

MINISTERO DELLA MARINA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 17 — Sovvenzioni ad istituti, associazioni, ecc. . . . . L. 40.000
Cap. n. 20 — Spese casuali . . . . . » 20.000
Cap. n. 93 (aggiunto - in conto competenza) — Materiale idrografico per le nuove costruzioni navali » 170.000

Totale degli aumenti . . . L. 230.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 13 — Premi di operosità al personale tecnico della Regia marina . . . . L. 20.000
Cap. n. 61 — Combustibili liquidi e solidi, ecc. . » 50.000
Cap. n. 80 — Fondo complementare per le nuove costruzioni navali . . . . » 170.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 240.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 13 — Spese casuali . . . . . . L. 25.000
Cap. n. 14 — Spese riservate . . . . . . » 50.000
Cap. n. 28 — Spese per indagini tecniche riservate » 50.000
Cap. n. 31 — Spese relative al demanio aeronautico, ecc. . . . . » 4.300.000

Totale degli aumenti . . . L. 4.425.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 15 — Fondo a disposizione per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli del bilancio, ecc. L. 350.000
Cap. n. 30 — Spese per le scuole civili di pilotaggio, ecc. . . . . » 5.075.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 5.425.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE.

a) *In aumento:*

Cap. n. 14 — Spese casuali . . . . L. 30.000
Cap. n. 88 — Sistemazione montana e valliva dell'Adige, ecc. . . . . » 800.000

Totale degli aumenti . . . L. 830.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 32 — Contributi e spese per la istruzione professionale dei contadini, ecc. . . . . . . L. 30.000
Cap. n. 64 — Spese per l'impianto di campi dimostrativi, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 100-*bis* — Annualità per opere di bonifica idraulica comprese anche le opere di sistemazione idraulico forestale, ecc. . . . . » 800.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 880.000

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

a) *In aumento:*

Cap. n. 21 (modificata la denominazione) — Acquisto, fabbricazione e manutenzione del materiale metrico; riparazione di locali; funzionamento dell'officina meccanica annessa al laboratorio centrale metrico; bollatura di strumenti metrici, indennità di laboratorio ai saggiatori; mostre per il servizio metrico; partecipazione al mantenimento dell'Ufficio internazionale dei pesi o misure in Parigi - Compensi agli impiegati municipali ed agenti per prestazioni nell'interesse del servizio . . . . L. 12.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 20 — Spese per il corso di tirocinio teorico degli aspiranti ufficiali metrici, ecc. . . . . L. 12.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni a bilanci speciali per l'esercizio finanziario 1930-31.

I. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

ENTRATA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 1 — Proventi del servizio della posta - lettere e dei pacchi . . . . L. 770.000 —
Cap. n. 16 — Rimborso della Cassa depositi e prestiti delle spese inscritte nel bilancio dell'Amministrazione postale-telegrafica pel servizio delle Casse di risparmio postali . . . . . . » 849.857,50
Cap. n. 27-*bis* (di nuova istituzione) — Prodotto della vendita dei francobolli applicati sui cartellini per il piccolo risparmio mediante l'acquisto dei buoni postali fruttiferi da parte degli inscritti ai diversi Dopolavoro (R. decreto 23 giugno 1930, n. 980) . . . . » 5.000.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 6.619.857,50

SPESA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 5 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . L. 2.000.000 —
Cap. n. 37 — Spese per il trasporto degli effetti postali sulle linee di navigazione aerea . . » 770.000 —
Cap. n. 49 — Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi, ecc. . . . . » 400.000 —
Cap. n. 54 — Compensi ai ricevitori postali degli uffici nei quali siasi verificata, per il servizio dei risparmi, una eccedenza dei depositi sui rimborsi, ecc. . . . . » 449.857,50
Cap. n. 55 — Compensi per maggior lavoro al personale di ruolo ed avventizio . . . . . » 50.000 —
Cap. n. 63 — Spesa di esercizio e di manutenzione degli uffici dei telegrafi e degli uffici fonotelegrafici comunali, ecc. . . . . » 360.000 —
Cap. n. 78 — Spese di illuminazione, riscaldamento, ecc. . . . . » 1.100.000 —
Cap. n. 79 (modificata la denominazione) — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporto e facchinaggio, fornitura e manutenzione di macchine da scrivere e calcolatrici, di mobili e di suppellettili per l'Amministrazione centrale e per l'acquisto di carta da imballo, spago, ceralacca e paraffina . . . . » 900.000 —
Cap. n. 97-*bis* (di nuova istituzione) — Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Azienda autonoma delle poste e telegrafi (art. 3 del R. decreto 27 maggio 1929, n. 1285) . . . . » 3.000 —

Cap. n. 99-*ter* (di nuova istituzione) — Interessi da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni somministrate all'Amministrazione delle poste e telegrafi per la costruzione di edifici postali telegrafici a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1327 . . . . . . L. 190.000 —

Cap. n. 100 — Versamento a costituzione del fondo di riserva per le spese impreviste, ecc. . . » 563.800 —

Cap. n. 104-*bis* (di nuova istituzione) — Rimborso del valore dei francobolli applicati dagli inscritti ai Dopolavoro su cartellini per il piccolo risparmio, mediante l'acquisto di buoni postali fruttiferi da parte degli inscritti ai Dopolavoro (R. decreto 23 giugno 1930, n. 980) . . . . . . » 5.000.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 11.786.657,50

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 1 — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. L. 2.000.000

Cap. n. 7 — Compensi per incarichi, studi, ecc., ad estranei all'Amministrazione . . . . . . » 3.000

Cap. n. 24 — Pensioni ordinarie (Spese fisse) . » 100.000

Cap. n. 26 — Assegno temporaneo mensile ai funzionari, ecc., provvisti di pensione, ecc. . . . . » 235.000

Cap. n. 46 — Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero delle corrispondenze postali, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 60 — Pagamenti e rimborsi alle Amministrazioni estere, ecc., per lo scambio della corrispondenza telegrafica, ecc. . . . . » 948.800

Cap. n. 61 — Somma dovuta alla Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini, ecc. . . . . » 1.500.000

Cap. n. 62 — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi telegrafici . . . . » 65.000

Cap. n. 71 — Spese per collegamenti di Enti pubblici e privati con gli uffici telegrafici e telefonici, ecc. » 265.000

Totale delle diminuzioni . . L. 5.166.800

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 12 — Indennità per piccola manutenzione di apparati telegrafici, indennità di frontiera e per maneggio valori - Indennità di residenza disagiata al personale addetto negli uffici fuori del territorio nazionale (Spese fisse).

Cap. n. 40 — Spese di mantenimento di carrozze postali, acquisto e manutenzione di carretti e di altri veicoli per trasporto della corrispondenza e pacchi - Spese per l'illuminazione ed il riscaldamento dei veicoli adibiti al servizio postale sulle ferrovie - Acquisto e riparazione degli oggetti di corredo delle carrozze postali.

Cap. n. 52 — Compensi ai ricevitori postali e ai titolari degli uffici di prima classe e delle agenzie per le operazioni relative al servizio dei buoni postali fruttiferi — Spese diverse per il servizio medesimo.

2. — BILANCIO DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI.

SPESA.

a) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 7 — Indennità per una volta tanto invece di pensione ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, degli articoli 8 e 9 del R. decreto n. 1460 del 25 settembre 1924 ed assegni congeneri legalmente dovuti - Liquidazione residuale dei compensi di buona uscita, indennizzi, premi, ecc. comunque dovuti al personale telefonico di ruolo e non di ruolo cessato in conseguenza del passaggio dei telefoni all'industria privata.

Cap. n. 17 — Interessi sui mutui concessi alle Provincie ai sensi del decreto Luogotenenziale del 9 febbraio 1919, n. 243, modificato dal R. decreto 4 novembre 1919, n. 2324, e dal regolamento 29 febbraio 1920, n. 332.

Cap. n. 24 — Spese per l'esercizio, da parte dei concessionari, di uffici e di linee interurbane di proprietà dell'Azienda - Rimborsi agli stessi concessionari per prestazioni d'opera in conseguenza della unificazione dei servizi in taluni uffici interurbani gestiti direttamente dall'Azienda.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione 35.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1930, n. 1735.
Ordinamento dell'Opera nazionale Dopolavoro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 680, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, possono essere sciolti gli organi direttivi dell'Opera nazionale Dopolavoro, e può essere affidata la straordinaria amministrazione dell'Ente ad un commissario straordinario.

Il commissario straordinario esercita tutte le attribuzioni degli organi disciolti.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI — ACERBO — CIANO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 304, foglio 21. — FERZI.

REGIO DECRETO 27 novembre 1930.
Approvazione della nomina del presidente del Gruppo regionale imprese elettriche del Piemonte.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con Nostro decreto 4 maggio 1928, n. 1049;

Visto lo statuto del Gruppo regionale imprese elettriche del Piemonte, approvato con Nostro decreto 29 luglio 1927, n. 1807;

Vista la lettera 4 ottobre 1930, n. III/14 R. A. con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'on. prof. ing. Gian Giacomo Ponti, deputato al Parlamento, a presidente del menzionato Gruppo imprese elettriche, ad essa aderente;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina dell'on. prof. ing. Gian Giacomo Ponti, deputato al Parlamento, a presidente del Gruppo regionale imprese elettriche del Piemonte.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1930 - Anno IX
Registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 308. — BETTAZZI.

(11)

REGIO DECRETO 20 novembre 1930.

Composizione del Tribunale arbitrale misto italo-austriaco di cui all'art. 5 dell'accordo fra l'Italia e l'Austria del 6 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dell'accordo fra l'Italia e l'Austria relativo al pagamento dei debiti ed all'incasso dei crediti privati, stipulato a Roma il 6 aprile 1922 ed approvato con Nostro decreto del 13 dicembre 1923, n. 3154;

Visto il Nostro decreto 24 gennaio 1926, col quale fu provveduto alla designazione di 20 persone abilitate a giudici per la costituzione del Tribunale arbitrale di cui all'art. 5 del suddetto accordo;

Visto il Nostro decreto 14 ottobre 1926, col quale il cav. uff. Omero Brogiani, consigliere della Corte di appello di Trieste, venne nominato presidente del Tribunale stesso;

Ritenuta la necessità di provvedere alla rinnovazione della lista dei componenti il Tribunale suddetto e di far luogo alla designazione di un vice presidente;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per gli affari esteri e con quello per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il cav. uff. Omero Brogiani, consigliere della Corte d'appello di Trieste, è confermato nella carica di presidente del Tribunale arbitrale di cui all'art. 5 dell'accordo 6 aprile 1922 sui debiti e crediti privati, fra l'Italia e l'Austria, approvato con Nostro decreto 13 dicembre 1923, n. 3154.

Art. 2.

Il cav. Francesco Facciolo, consigliere della Corte d'appello di Trieste, è nominato vice presidente del Tribunale arbitrale medesimo.

Art. 3.

All'elenco delle 20 persone designate nel Nostro decreto 24 gennaio 1926 per la costituzione del Tribunale arbitrale di cui sopra in qualità di giudici, è sostituito il seguente:

1. Cav. dott. Gino Cosolo di Fogliano (Friuli).
2. Comm. ing. Luigi Mazorana di Trieste.
3. Gr. uff. dott. Lodovico Rizzi di Pola.
4. Comm. dott. Alberto Moscheni di Trieste.
5. Avv. dott. Adolfo de Bertolini di Trento.
6. Avv. dott. Mario Pilati di Trento.
7. Cav. Guglielmo Reiss-Romoli di Trieste.
8. Cav. uff. Alfredo Fegitz di Trieste.
9. Comm. ing. Arturo Ziffer di Trieste.
10. Dott. Paolo Graf di Trieste.
11. Enrico Walmarin di Trieste.
12. Prof. Manlio Udina di Trieste.
13. Comm. Gino Brandi di Trieste.
14. Roberto Donati di Trieste.
15. Dott. Angelo de Marini di Trieste.
16. Comm. dott. Arturo Coverlizza di Trieste.
17. Ernesto Alpron di Trieste.
18. Dott. Oreste Rozzo di Trieste.
19. Cav. uff. Adolfo Cristian di Trieste.
20. Prof. Antonio Brunetti di Trieste.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — GRANDI — ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1930 - Anno IX
Registro n. 11 Finanze, foglio n. 386. — ADROWER.

(50)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1930.

Approvazione del piano e del regolamento per l'esecuzione della tombola e della lotteria nazionale a beneficio della Federazione nazionale fra le società e scuole di pubblica assistenza e soccorso con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto che con decreto in data 29 ottobre 1920, n. 47404, confermato da altro in data 19 marzo 1925, n. 1105, del Prefetto di Roma, fu autorizzata la concessione a favore della Federazione nazionale fra le società e scuole di pubblica assistenza e soccorso, con sede in Firenze, di una lotteria con emissione di sei milioni di biglietti del prezzo di L. 2 ognuno, e così per un importo complessivo di 12.000.000 di lire;

Visto che, con legge 3 luglio 1930, n. 928, fu concessa l'esenzione dalle tasse di bollo e di privativa per detta operazione ed autorizzato, intanto, l'Istituto di educazione per gli orfani di guerra e figli del popolo abbandonati di Gallipoli e circondario ad effettuare in proprio favore una lotteria di due milioni di biglietti, del costo di L. 2 ciascuno (pari a 4.000.000 di lire), prelevandoli dai sei milioni di biglietti stabiliti per la Federazione suddetta;

Visto che, con decreto Ministeriale 18 luglio 1930-VIII, n. 11-6102, registrato alla Corte dei conti il 23 stesso mese, registro n. 7 Finanze, foglio n. 76, fu autorizzato lo svolgimento dell'operazione per il suddetto Istituto di educazione di Gallipoli, fissandosene l'estrazione per il giorno 11 dicembre 1930-IX;

Vista la richiesta in data 3 novembre 1930 fatta, a mezzo della Regia prefettura di Roma, dalla suddetta Federazione nazionale tra le società e scuole di pubblica assistenza e soccorso, perchè sia autorizzato anche lo svolgimento dell'operazione, residuata a suo favore per quattro milioni di biglietti di L. 2 ognuno, pari ad 8.000.000 di lire, con la conversione di parte in tombola, fino a concorrenza cioè di lire 5.000.000, e mantenendola invece quale lotteria per gli altri 3.000.000 di lire, giusta i relativi piani-regolamenti, allegati, e con estrazione rispettivamente al 29 gennaio ed al 12 marzo 1931;

Visto l'art. 62 del nuovo testo unico delle leggi sul lotto, approvato con R. decreto 29 luglio 1925, n. 1456;

Visto l'art. 88 del medesimo su citato testo unico, anche per quanto riflette la parziale conversione in tombola della lotteria di che trattasi;

Visto il nuovo regolamento sul servizio del lotto, approvato con R. decreto 9 agosto 1926, n. 1601;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzato lo svolgimento della lotteria, concessa in base ai decreti 29 ottobre 1920, n. 47404, e 19 marzo 1925, n. 1105, del Prefetto di Roma ed alla legge 3 luglio 1930, n. 928, per la parte residuata a favore della Federazione nazionale fra le società e scuole di pubblica assistenza e soccorso con sede in Firenze in complessivi 8.000.000 di lire, con esenzione dalle tasse di bollo e di privativa, convertita in tombola fino a concorrenza di L. 5.000.000 e mantenuta invece quale lotteria per gli altri 3.000.000 di lire, giusta i relativi piani-regolamenti, annessi al presente decreto: da estrarsi in Roma, rispettivamente, il 29 gennaio ed il 12 marzo 1931.

Art. 2.

L'Ente concessionario, e per esso, la Commissione esecutiva costituita come all'art. 2 dei piani-regolamenti rispettivi, con domicilio legale in Roma, piazza del Gesù, n. 48, è autorizzata, per l'esecuzione dell'operazione suindicata:

a) ad emettere, quanto alla parte convertita in tombola, numero 665.000 cartelle al prezzo unitario di L. 3; numero 600.000 riunite in biglietti di tre cartelle ognuno al prezzo di L. 6 il biglietto e numero 812.250 riunite in biglietti di nove cartelle ognuno, al prezzo di L. 20 il biglietto, le une e gli altri da staccarsi da appositi registri a matrice; nonchè ad assegnare, in conformità del relativo piano di esecuzione, una serie di premi, pel complessivo ammontare di L. 700.000;

b) quanto alla parte mantenuta quale lotteria, ad emettere numero 875.000 biglietti distinti con un sol numero al prezzo di L. 2 ciascuno; numero 150.000 biglietti distinti ognuno con tre numeri consecutivi, al prezzo di L. 5 il biglietto, e numero 50.000 biglietti, distinti ognuno con dieci numeri consecutivi, al prezzo di L. 10 il biglietto; nonchè ad assegnare, in conformità del relativo piano di esecuzione, una serie di premi pel complessivo ammontare di L. 500.000.

La Commissione esecutiva delibererà ed eseguirà tutti gli atti relativi all'emissione ed al collocamento delle cartelle e dei biglietti.

Art. 3.

L'estrazione sarà effettuata nei giorni stabiliti come al precedente art. 1 rispettivamente per la tombola e la lotteria, in luogo da destinarsi da S. E. il Prefetto di Roma, con tutte le formalità di legge ed alla presenza di una Commissione di vigilanza, composta dallo stesso sig. Prefetto o da un suo delegato (presidente), da un funzionario superiore da designarsi dal Ministero delle finanze e dal presidente dell'Ente concessionario o da un suo delegato.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un funzionario della Prefettura di Roma.

La Commissione di vigilanza presenzierà le operazioni con le quali, prima dell'estrazione, verrà provveduto, quanto alla tombola, alla raccolta e custodia delle matrici delle cartelle e dei biglietti emessi, e, nei termini stabiliti dal relativo piano, alla raccolta e custodia delle cartelle invendute, e, quanto alla lotteria, alla raccolta e custodia, nei termini e con le modalità stabiliti dal piano, dei biglietti invenduti, nonchè provvederà a tutte le altre operazioni relative alla verifica delle cartelle e biglietti vincenti, all'assegnazione e liquidazione dei premi.

Le spese di qualsiasi genere inerenti alle operazioni di che trattasi saranno sostenute dall'Ente concessionario e, per esso, dalla Commissione esecutiva.

Art. 4.

A garanzia dell'integrale pagamento dei premi, sarà depositata, a cura dell'Ente concessionario, e, per esso, dalla Commissione esecutiva, presso la Banca d'Italia o presso uno dei principali Istituti di credito in Roma, la somma, rispettivamente, di L. 700,000 per la tombola, e di L. 500.000 per la lotteria, presentandosene le relative ricevute allo stesso Prefetto di Roma, il quale ne darà immediato avviso al Ministero delle finanze.

Art. 5.

Al Prefetto di Roma è commessa ad ogni effetto, insieme con la legale rappresentanza della Commissione di vigilanza, cui presiede, l'alta sorveglianza su tutte le operazioni relative allo svolgimento della tombola e lotteria di che trattasi; egli potrà esigere dalla Commissione esecutiva l'adozione di quei provvedimenti, che ritenesse necessari a tutela della fede pubblica per quanto riguarda specialmente il controllo della vendita delle cartelle e dei biglietti, la custodia delle somme introitate dalla vendita stessa, dei tronchi delle matrici e delle cartelle e biglietti invenduti, nonchè il pagamento dei premi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 dicembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1930 - *Anno IX*
Registro n. 3 *Monopoli, foglio n.* 254. — GEUNA.

Piano e regolamento per la esecuzione della tombola nazionale a beneficio della Federazione nazionale fra le società e scuole di pubblica assistenza e soccorso con sede in Firenze.

Art. 1.

Le cartelle per un importo complessivo di L. 5.000.000, saranno n. 2.077.250, così ripartite:

665.000 unitarie, al prezzo di L. 3 ciascuna per l'importo di L. 1.995.000;

600.000 riunite in fogli di tre cartelle ognuno, da vendersi a L. 6 ogni foglio, per l'importo di L. 1.200.000;

812.250 riunite in fogli di 9 cartelle ognuno, da vendersi a L. 20 per ogni foglio, per l'importo di L. 1.805.000.

I registri delle cartelle unitarie saranno:
5000 da 20 cartelle pari a cartelle 100.000;
11.300 da 50 cartelle pari a cartelle 565.000.

I registri dei fogli di tre cartelle saranno 5000 ed ognuno di essi conterrà 40 fogli ossia n. 120 cartelle pari a cartelle 600.000.

I registri dei fogli di 9 cartelle saranno 4512 ed ognuno di essi conterrà 20 fogli ossia 180 cartelle pari a cartelle 812.160 più un registro di dieci fogli pari a cartelle 90, complessivamente 812.250.

Un modello delle cartelle e dei vari tipi dei registri verrà rimesso al Ministero delle finanze — Direzione generale dei monopoli di Stato — per la preventiva approvazione.

Ogni cartella predisposta in modo da contenere dieci numeri in altrettante caselle, porterà oltre lo speciale numero progressivo dall'1 al 20, dall'1 al 50, dall'1 al 120 e dall'1 al 180 secondo che trattasi di registri da 20, 50, 120, 180 cartelle ciascuno, anche due bolli impressi in guisa che parte di essi affetti la relativa matrice, l'uno del Ministero delle finanze, l'altro dell'Ente concessionario.

Art. 2.

A cura della Commissione esecutiva composta dei signori avv. Cesare Lari, per l'Ente beneficato, o persona da lui delegata, comm. Cesare Augusto Ristori e comm. Romolo Bellacci, domiciliati legalmente in Roma, piazza del Gesù n. 48, e con la garanzia che si stimerà opportuno di adottare, le cartelle unitarie saranno poste in vendita parte in bianco e parte con i dieci numeri già scritti od anche dattilografati o stampati, a mezzo di speciali incaricati che potranno anche essere i banchi lotto, i rivenditori di privative, nonchè i titolari ed ufficiali postali e telegrafici del Regno, sempre quando se ne ottenga la facoltà dalle Amministrazioni competenti. I fogli contenenti 3 e 9 cartelle saranno invece posti in vendita coi numeri già stampigliati, ed i fogli di 9 cartelle saranno racchiusi entro busta, denominata « Busta della fortuna ».

I tronchi « matrici » dei registri affidati agli incaricati di provincia, dovranno essere spediti gradualmente man mano che i registri restano esauriti, e soltanto le matrici delle cartelle vendute in ultimo ed i registri invenduti potranno bensì arrivare a destino nella mattinata dello stesso giorno di estrazione, ma, qualunque sia il mezzo di spedizione, dovranno pervenire, ogni eccezione rimossa, alla Commissione esecutiva, non più tardi delle ore 12 del detto giorno. Gli incaricati della vendita nella città di Roma, eseguiranno gradualmente la consegna delle matrici e dei registri suddetti, ma in guisa che essa consegna resti completamente esaurita un'ora prima di quella fissata per la estrazione stessa. La Commissione di vigilanza, da nominarsi dal Ministero delle finanze, adotterà il mezzo più adatto e semplice per la recezione dei tronchi delle cartelle, in modo da poter dichiarare, prima della estrazione, nulli i registri che non le fossero stati presentati dalla Commissione esecutiva predetta e ne pubblicherà immediatamente l'elenco nell'albo della Prefettura. A cura della Commissione esecutiva sarà dato avviso dei registri annullati entro i primi cinque giorni successivi alla eseguita estrazione dei numeri, ai singoli incaricati della vendita delle cartelle che ebbero in consegna i registri stessi, affinchè mediante avviso scritto o stampato, da tenersi esposto sia all'interno come all'esterno del proprio locale, possano farne prendere conoscenza agli acquirenti delle cartelle per domandare il rimborso delle cartelle appartenenti ai registri dichiarati nulli, con l'esibizione delle cartelle medesime, purchè richiesto alla Commissione esecutiva in Roma entro 40 giorni da quello della estrazione definitiva.

Di ciò deve esser fatto speciale cenno nelle annotazioni a stampa a tergo delle cartelle.

Art. 3.

La somma destinata per i premi sarà di L. 700.000, e divisa come appresso:

L. 50.000 divise fra tutte le cartelle che avranno fatto la cinquina, ossia che abbiano segnato i cinque numeri in fila, tanto nella prima che nella seconda riga, entro i primi quindici numeri sorteggiati, ossia non oltre il quindicesimo estratto;

L. 350.000 al vincitore della prima tombola;

L. 75.000 al vincitore della seconda tombola;

L. 25.000 al vincitore della terza tombola;

L. 160.000 verranno assegnate in parti eguali ai possessori delle altre cartelle, i cui numeri risultino tutti compresi fra quelli estratti a termine del successivo articolo;

L. 40.000 infine, quale premio di consolazione, da ripartirsi fra i possessori di cartelle non contenenti alcuno dei 45 numeri estratti.

Art. 4.

Il premio della cinquina spetterà a quella o a quelle cartelle, che entro i primi quindici numeri estratti, avranno segnato cinque numeri in una fila, dei dieci numeri di cui è composta la cartella, nella prima o seconda riga. I premi della prima, seconda, e terza tombola saranno attribuiti a quelle cartelle che avranno conseguito la vincita col minor numero di estratti. Se con lo stesso numero riuscissero vincitrici due o più cartelle, il relativo premio verrà distribuito in parti eguali fra i rispettivi possessori. Dopo l'assegnazione della terza tombola, parteciperanno al riparto del premio di ripartizione di L. 160.000, i possessori di cartelle i cui dieci numeri risulteranno coperti per effetto dell'intero sorteggio, sia che questo possa essere limitato al 45° numero, sia che debba essere proseguito con le estrazioni sussidiarie, di cui all'articolo seguente. I premi di cinquina e di consolazione (primo e sesto premio) saranno assegnati in ogni caso per effetto della prima estrazione. Qualora nei primi 15 numeri estratti non si verificasse alcuna cinquina, l'importo del premio stabilito per la stessa andrà ad aumentare il premio della tombola di ripartizione.

Art. 5.

La tombola sarà fatta con 90 numeri dall'1 al 90, imbussolati in apposita urna alla presenza del pubblico in quella località che sarà prescelta dalla Commissione esecutiva d'accordo col sig. Prefetto di Roma. Saranno estratti successivamente 45 numeri annunziandoli per ordine di sorteggio. Se entro 15 giorni dopo quello della estrazione non saranno presentate alla Commissione di vigilanza le cartelle vincenti la prima, la seconda e terza tombola, e almeno dieci cartelle partecipanti al reparto del premio di ripartizione delle L. 160.000, 18 giorni dopo la estrazione si sorteggeranno altri dieci numeri e così di seguito. Quanto sopra ad evitare che i vincenti il premio di ripartizione possano conseguire una vincita superiore a quanto è stabilito per la terza tombola. Le cartelle che potranno partecipare al premio di cinquina e di consolazione, indipendentemente dalle eventuali successive estrazioni, dovranno essere prodotte entro 15 giorni dalla estrazione primitiva con le formalità e le penalità stabilite con l'articolo seguente per le cartelle concorrenti agli altri quattro premi.

Art. 6.

Chiunque crederà di aver diritto ad uno dei quattro premi, al riparto del quinto e sesto premio, dovrà consegnare o far pervenire in lettera raccomandata od assicurata alla Commissione di vigilanza la cartella relativa annotandovi sul retro il proprio nome, cognome, paternità e domicilio. Perderanno ogni diritto al conseguimento dei premi le cartelle che pervenissero alla Commissione esecutiva predetta dopo il quindicesimo giorno dalla estrazione, per effetto della quale si conseguì la vincita.

Art. 7.

I verbali delle estrazioni dovranno compilarsi in cinque originali rispettivamente per il Ministero delle finanze, per il Prefetto di Roma, per la Commissione di vigilanza, per la Commissione esecutiva e per l'Ente concessionario. Al verbale della prima estrazione dovrà unirsi l'elenco dei registri annullati.

Art. 8.

A cura della Commissione di vigilanza, i numeri estratti verranno immediatamente telegrafati ai rappresentanti della Commissione esecutiva esistenti nei principali capoluoghi di Provincia, affinchè li rendano subito di pubblica ragione.

Il bollettino ufficiale dei numeri estratti, vidimato dal presidente della Commissione di vigilanza, sarà immediatamente stampato e susseguentemente distribuito in tutti i Comuni e città ove siansi vendute le cartelle.

Art. 9.

A garanzia dell'integrale pagamento dei premi, la Commissione esecutiva, di cui all'art. 2, depositerà presso la Banca d'Italia, oppure in uno dei principali istituti di credito residenti in Roma, 30 giorni prima del giorno fissato per la estrazione, la somma di L. 700.000 presentandone ricevuta a S. E. il Prefetto di Roma.

Art. 10.

I premi della cinquina, di ripartizione e di consolazione saranno pagabili a partire dal ventesimo giorno dopo quello della estrazione presso la sede della Commissione esecutiva, sia direttamente, sia a mezzo di vaglia bancario o cartolina vaglia, intestato alla persona corrispondente al nome, cognome e parternità scritti dietro la cartella vincitrice. L'importo dei premi suddetti che non fosse stato ritirato per qualsiasi motivo dai rispettivi vincitori, entro 180 giorni da quello dell'avvenuta estrazione, s'intenderà prescritto e l'importo stesso andrà a favore dell'Ente beneficato.

Verranno distinte tutte le cartelle riguardanti i suddetti premi in tre separati elenchi, in ordine stretto di registro, le quali cartelle verranno ammesse a pagamento mediante indicazione a termine di ciascun elenco « Visto buono » da parte di tutti i signori componenti la Commissione di vigilanza ed avranno effetto con tre separati ordinativi firmati dal sig. presidente della Commissione stessa, dovendo risultare in ciascuno ordinativo il quantitativo delle cartelle ammesse a pagamento e di cui è formato ogni elenco. I premi delle prime due tombole saranno pagati in Roma personalmente ai rispettivi vincitori presso la Commissione esecutiva, piazza del Gesù, n. 48, p. p. Se il vincitore di uno dei premi delle due tombole non si presentasse a riscuotere la somma spettantegli entro dieci giorni successivi al venticinquesimo dalla estrazione, la detta somma sarà depositata a suo nome presso la Cassa depositi e prestiti, mediante polizza che sarà custodita presso il Prefetto di Roma.

Art. 11.

Gli acquirenti delle cartelle dovranno personalmente accertarsi della regolarità e della perfetta corrispondenza dei numeri segnati nella cartella stessa ed in matrice, conformemente a quanto è stabilito pel giuoco del lotto pubblico con l'art. 21 del nuovo testo unico delle leggi sul lotto, approvato con R. decreto 29 luglio 1925, n. 1456. Ove non siavi corrispondenza fra cartelle e matrici o in una stessa cartella e matrice siavi ripetizione di numeri, le cartelle così irregolari saranno di nessun effetto.

Art. 12.

Le spese di qualsiasi genere inerenti alla tombola, saranno sostenute dall'Ente concessionario e per esso dalla Commissione esecutiva.

Il presidente della Commissione esecutiva:
RISTORI.

Visto, si approva:
p. *Il Ministro per le finanze:*
BOSELLI.

Piano e regolamento della lotteria nazionale a beneficio della Federazione nazionale fra le società e scuole di pubblica assistenza e soccorso con sede in Firenze.

Art. 1.

Saranno emessi 1.075.000 biglietti dei quali: 875.000 (unitari) distinti con un sol numero, 150.000 comprendenti ognuno tre numeri consecutivi e 50.000 comprendenti ognuno dieci numeri consecutivi.

I biglietti unitari costano L. 2 ciascuno, mentre quelli di tre numeri saranno posti in vendita al prezzo di L. 5; e quelli di dieci numeri al prezzo di L. 10.

La numerazione di 1.075.000 comincerà da 0.000.000 e terminerà con 1.824.999.

I biglietti saranno divisi in blocchi da 100 biglietti ciascuno.

Ciascun biglietto porterà nella parte anteriore: *a*) il titolo della lotteria e dell'Istituto al quale è devoluta la beneficenza; *b*) la data della estrazione; *c*) il numero progressivo concorrente ai premi per il biglietto unitario, mentre il biglietto di tre numeri porterà tre numeri consecutivi e l'altro di dieci numeri il raggruppamento dei dieci numeri concorrenti ai premi, esempio: dal n. 0.816.151 al n. 0.816.160, il prezzo di vendita di ciascun tipo di biglietto, il bollo dell'Ente beneficato e quello del Ministero delle finanze.

Nella parte posteriore: *a*) l'estratto del piano e regolamento della lotteria e tutte le notizie d'interesse dell'acquirente; *b*) l'elenco dei premi; *c*) lo spazio per le generalità del possessore del biglietto.

Art. 2.

I biglietti invenduti saranno nulli agli effetti della estrazione e dovranno essere inviati a Roma alla Commissione esecutiva nei modi e nel tempo in appresso indicati.

La Commissione esecutiva preposta alle operazioni della lotteria è formata del sig. avv. Cesare Lari, presidente dell'Ente concessionario, o persona da lui delegata, e dei si-

gnori comm. Cesare Augusto Ristori e comm. Raffaele Pardi.

La predetta Commissione ha domicilio legale in Roma, piazza del Gesù, n. 48, p. p.

Art. 3.

La Commissione di vigilanza, da nominarsi dal Ministero delle finanze, sarà composta, come di uso, di tre membri che saranno: l'ill.mo sig. Prefetto di Roma, od il suo speciale delegato, presidente della Commissione stessa, uno speciale delegato per il Ministero delle finanze ed il presidente dell'Ente beneficato od un suo delegato.

Art. 4.

L'estrazione della lotteria avrà luogo in Roma il giorno 12 marzo 1931-IX alle ore 18 (sei pomeridiane) con tutte le formalità di legge e consuetudini, in presenza della Commissione di vigilanza e del pubblico, nei locali che saranno all'uopo prescelti dalla Commissione esecutiva, d'accordo col sig. Prefetto di Roma.

Detta estrazione si farà con due urne: nella prima saranno imbussolati 1825 cartellini portanti i numeri da 0.000 a 1824, nella seconda 1000 cartellini con i numeri da 000 a 999.

L'imbussolamento dei cartellini avrà principio il giorno precedente alla estrazione, ossia il giorno 11 marzo 1931-IX alle ore 10 antimeridiane. Vinceranno i premi i biglietti portanti il numero formato dalle quattro prime cifre del cartellino estratto dalla prima urna e dalle altre tre cifre del cartellino estratto dalla seconda urna.

I cartellini estratti dalla prima e dalla seconda urna saranno subito rimbussolati. I numeri dei biglietti premiati, se dovessero essere nuovamente estratti, saranno nulli non potendo ogni biglietto unitario concorrere che ad un solo premio; ciò non toglie che ogni biglietto sia di tre numeri come di dieci numeri può concorrere a tre o a dieci premi.

Art. 5.

La vendita dei biglietti cesserà in tutti i Comuni del Regno il giorno 11 marzo 1931-IX, salvo quanto è detto qui sotto.

In tutte le città capoluoghi di Provincia, la vendita dei biglietti cesserà alle ore 16 del giorno della estrazione, ed i biglietti invenduti dovranno essere in piego chiuso e sigillato, immediatamente consegnati ai signori podestà, i quali li invieranno subito in raccomandazione alla Commissione esecutiva.

Art. 6.

I biglietti potranno essere venduti in Roma sino ad un'ora prima della estrazione, e quelli che rimarranno invenduti verranno consegnati dalla Commissione esecutiva alla Commissione di vigilanza, prima della estrazione dei numeri. La Commissione esecutiva, dovrà, sempre prima della estrazione, assicurare entro appositi sacchi i biglietti che le fossero rimasti in ufficio, i quali sacchi dovranno essere chiusi, bollati e firmati dal Prefetto o dal suo delegato — presidente della Commissione di vigilanza — per essere quindi trasportati e custoditi nella stanza di archivio presso l'Intendenza di finanza di Roma — Ufficio lotto.

Art. 7.

I biglietti vincenti dovranno essere trasmessi tempestivamente alla Commissione esecutiva, e non oltre le ore 18 (6 pomeridiane) del 12 aprile 1931-IX. I biglietti vincenti non pervenuti entro il detto termine saranno dichiarati prescritti ed inesigibili.

Soltanto i biglietti venduti concorrono ai premi stabiliti.

L'importo dei premi relativo ai biglietti vincenti caduti in prescrizione, unitamente alla somma dei premi riferibili ai biglietti non venduti, sarà diviso in parti eguali tra i biglietti vincenti i premi e che pervennero in tempo utile, ossia entro le ore 18 del 12 aprile 1931-IX; meno i primi due premi, i quali per la loro importanza non avranno diritto alla quota di ripartizione. Così l'importo totale dei premi sarà assolutamente pagato al pubblico favorito dalla sorte.

Art. 8.

L'importo dei premi di L. 500.000 in contanti sarà garantito mediante deposito da effettuarsi trenta giorni prima della estrazione, presso la Banca d'Italia o uno dei principali Istituti di credito con sede in Roma, e depositando la relativa ricevuta presso il Prefetto di Roma, che ne darà immediata comunicazione al Ministero delle finanze.

Art. 9.

L'importo complessivo dei premi, che come sopra è detto, è di L. 500.000, sarà diviso in 107 premi come appresso:

1 premio	di L.	250.000	. . . . . . L.	250.000
1 »	» »	100.000	. . . . . . »	100.000
5 »	» »	10.000	. . . . . . »	50.000
100 »	» »	1.000	. . . . . . »	100.000

Art. 10.

I premi, esenti da ogni tassa, saranno pagati in contanti dalla Commissione esecutiva, previa verifica ed ammissione al pagamento della sopradetta Commissione di vigilanza. Il primo ed il secondo premio saranno pagati in Roma personalmente al rispettivo vincitore, gli altri premi potranno essere pagati anche a mezzo di vaglia.

Art. 11.

La Commissione esecutiva con la presenza dei membri della Commissione di vigilanza, provvederà nei giorni successivi alla estrazione dei numeri, alla apertura dei pieghi ed al conteggio dei biglietti in essi contenuti, e quindi detti pieghi dovranno rimanere nella stanza di archivio sino al termine delle operazioni della lotteria.

Art. 12.

I premi non ritirati entro il 20 aprile 1931-IX saranno depositati, a cura della Commissione esecutiva, presso la Cassa depositi e prestiti, mediante polizza custodita presso il Prefetto di Roma.

Le spese per la costituzione del deposito e successive sono a carico del vincitore.

Art. 13.

Ogni reclamo in merito alla lotteria dovrà indirizzarsi alla Commissione di vigilanza, e per essa al sig. Prefetto di Roma, presidente della Commissione stessa.

Roma, 12 novembre 1930 - Anno IX

p. *Il presidente dell'Ente*: RISTORI.

Visto, si approva:

p. *Il Ministro per le finanze*:
BOSELLI.

(28)

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1930.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare un legato disposto in suo favore dal sig. Cuneo Nicolò.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Considerato che con testamento olografo, in data 4 settembre 1928, il signor Cuneo Nicolò fu Cipriano e fu Schiattino Benedetta, legò all'Opera nazionale Balilla, Comitato di Rapallo, la somma di L. 15.000;
Veduta la deliberazione n. 51 in data 11 novembre 1930 con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha deciso di accettare il suddetto legato;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare il legato di cui alle premesse.

Roma, addì 24 dicembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: GIULIANO.

(29)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1930.
Applicazione dell'art. 4, 2° comma, del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 139, riguardante la zona franca del Carnaro.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 4, secondo comma, del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 139, convertito in legge con la legge 2 giugno 1930, n. 942;

Decreta:

Art. 1.

I cantieri e gli altri stabilimenti di costruzioni navali esistenti nella zona franca del Carnaro, istituita con il Regio decreto-legge 17 marzo 1930, n. 139, continueranno a fruire dei benefici di cui ai Regi decreti-legge 16 maggio 1926, n. 865, 23 ottobre 1927, n. 2124, e 15 aprile 1928, n. 997, purchè si conformino alle prescrizioni tutte previste in detti decreti e nelle norme vigenti per la loro esecuzione per quanto riguarda i lavori di costruzione e riparazione e le forniture di oggetti finiti per i quali nei decreti stessi siano previsti compensi, esenzioni dai dazi doganali od agevolazioni fiscali.
Quando, tuttavia, i Ministeri interessati ne ravvisassero l'opportunità in relazione alla particolare situazione in cui i cantieri e gli stabilimenti di cui sopra si trovano nei riguardi doganali, si potranno stabilire speciali condizioni con appositi provvedimenti da adottarsi dal Ministero delle comunicazioni di concerto con quelli delle finanze e delle corporazioni.

Art. 2.

Nei casi in cui, a termini del decreto n. 865 e sue successive modificazioni, il beneficio della franchigia doganale non è ammesso, ovvero non è stato richiesto nei modi e termini prescritti o, se richiesto, non è stato concesso dal Ministero delle comunicazioni, come pure nei casi in cui il beneficio suddetto è subordinato a condizioni, limitazioni o termini, dovrà essere corrisposto il dazio doganale sui materiali ed oggetti finiti di provenienza estera, o considerati tali agli effetti doganali, impiegati nei lavori o sistemati a bordo delle navi oltre i limiti e fuori dei casi consentiti; e ciò senza pregiudizio delle sanzioni eventualmente applicabili in base alle disposizioni vigenti.

Art. 3.

Tenuto conto del disposto dei precedenti articoli nulla è innovato circa le formalità cui è subordinata l'ammissione ai benefici previsti dal decreto n. 865 e dai successivi che l'hanno modificato, circa i mezzi di accertamento e di controllo preventivi e consuntivi, la vigilanza tecnica e doganale: vigilanza che dovrà estendersi anche al materiale nazionale, quando, tenuto conto della situazione in zona franca dei cantieri e stabilimenti di cui si tratta, ciò sia ritenuto necessario.

Art. 4.

Il carattere nazionale o estero del materiale e degli oggetti finiti impiegati o sistemati a bordo delle navi, quando tale impiego o tale sistemazione dia titolo a fruire dei benefici previsti dai decreti citati nel precedente articolo, sarà provato con documenti od attestazioni rilasciati dalla Regia dogana, indipendentemente dagli accertamenti demandati agli uffici di vigilanza. A tal uopo i cantieri e gli stabilimenti di costruzioni navali saranno sottoposti a vigilanza doganale permanente.

Art. 5.

Le norme contenute nei precedenti articoli sono applicabili esclusivamente a tutti i materiali ed oggetti finiti introdotti nei cantieri o stabilimenti e che siano destinati a formar parte delle navi e relativi macchinari o ad essere sistemati in essi secondo quanto è previsto dal decreto n. 865 e sue successive modificazioni nonchè dalle relative norme di esecuzione.
Potranno essere considerati come nazionali agli effetti dei decreti testè citati gli oggetti finiti fabbricati fuori dei cantieri o stabilimenti navali, nei limiti della zona franca del Carnaro, quando siano pagati i dazi doganali sulle materie prime estere impiegate nella loro fabbricazione in conformità dell'art. 5, lettera *b*), del decreto n. 139.

Art. 6.

Le norme del presente decreto avranno vigore sino al 31 dicembre 1931 giusta l'art. 1 del decreto n. 139.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 dicembre 1930 - Anno IX

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

(51)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1930.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare un terreno donato dal comune di Novara.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Vedute le deliberazioni in data 17 maggio 1929-VII e 10 luglio 1930-VIII del podestà di Novara, con le quali il Comune ha deciso di cedere all'Opera nazionale Balilla un appezzamento di terreno sito in Novara, nell'antico Prato della Fiera, ora Giardini Vittorio Veneto ed un contributo, per una volta tanto, di L. 200.000 per la costruzione della Casa del Balilla sull'area predetta;
Veduto l'atto stipulato l'11 settembre 1930-VIII, in forma pubblica amministrativa, davanti al segretario del comune di Novara fra il Comune stesso e l'Opera nazionale Balilla, in esecuzione delle predette deliberazioni podestarili e con la piena accettazione da parte dell'Opera;
Veduta la deliberazione n. 13 in data 3 novembre 1930-IX, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha deciso di approvare l'atto 11 settembre 1930-VIII sopra ricordato;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui alle premesse, disposta a suo favore dal comune di Novara.

Roma, addì 31 dicembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: GIULIANO.

(52)

DECRETO PREFETTIZIO 14 aprile 1930.
Riduzione di cognome nella forma italiana.

N. 11419-2144.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Matkovic di Pietro, nato a Trieste il 29 dicembre 1891 e residente a Trieste, via S. Marco n. 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mattioni »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Matkovic è ridotto in « Mattioni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Stefania Oltremonti in Matkovic fu Giovanni, nata il 20 dicembre 1893, moglie.
Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7104)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti Ministeriali, in data 23 dicembre 1930-IX, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:
Ing. Antonio Banti a segretario della Federazione nazionale fascista dei Gruppi regionali imprese elettriche.
Cav. Carlo Cherasco a segretario del Gruppo regionale imprese elettriche del Piemonte.
Cav. avv. Mario Bocini a segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Gorizia.

(40)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(Unica pubblicazione).

Rinnovazione d'ipoteca su titoli del Debito pubblico.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 40 e 70 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, si notifica che nei modi stabiliti dagli articoli 65 e 66 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, sono state rinnovate le ipoteche sottoindicate:

Categoria del debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione del certificato	Tenore dell'ipoteca	Data della rinnovazione
3.50 %	458533	700 —	Avigdor Emma di Tranquillo moglie di Colombo Emilio, domic. in Torino	Rinnovata l'ipoteca con istanza 25 settem. 1930 Anno VIII in posizione 210477-III	13 novembre 1930-IX

Roma, 31 dicembre 1930 - Anno IX

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(23)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1a *pubblicazione*). Elenco n. 27.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 634. — Data: 18 febbraio 1925. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza

di Bari. — Intestazione: Pernà Leonardo fu Nicola per conto dei minori Napoletano di Mauro. — Titoli del Debito pubblico al portatore: 2. — Ammontare della rendita: 15, Consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6061. — Data: 7 giugno 1909. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricevitoria Debito pubblico. — Intestazione: La Foresta Stellario fu Salvatore; Spallino Rosario e Sanarica Gaetano. — Titoli del Debito pubblico: al portatore: 15. — Ammontare della rendita L. 689,50, Consolidato 3,50 per cento, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 504. — Data: 24 febbraio 1930. — Ufficio che rilascio la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno. — Intestazione: Conforti Raffaele di Generoso per conto del comune di Montecorvino Pugliano. — Titoli del Debito pubblico nominativi: 1. — Ammontare della rendita: L. 469. Consolidato 3,50 per cento, con decorrenza 1° ottobre 1929.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 27 dicembre 1930 - Anno IX

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(43)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 63 — Numero del certificato provvisorio: 3199 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 7 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Cuneo — Intestazione: Fornaseri Guido fu Giovanni Pietro, domiciliato in Cuneo — Capitale: L. 1800.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 64 — Numero del certificato provvisorio: 8000 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Mantova — Intestazione: Piccoli Emilio fu Andrea, domiciliato a Goito (Mantova) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 66 — Numero del certificato provvisorio: 16428 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Bari — Intestazione: Cooperativa edilizia di Terlizzi (Bari) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 67 — Numero del certificato provvisorio: 3118 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Trapani — Intestazione: Lauri Angelo e Ficara Maria coniugi — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 68 — Numero del certificato provvisorio: 2174 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Como — Intestazione: Mutualità scolastica del comune di Bisozzo (Varese) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 69 — Numero del certificato provvisorio: 4908 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Forlì — Intestazione: Fiuzzi Gaetano fu Giovanni, domiciliato in Cesena — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 70 — Numero del certificato provvisorio: 31105 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 7 febbraio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Treviso — Intestazione: Dalla Colletta Augusto di Agostino — Capitale: L. 500.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 31 dicembre 1930 - Anno IX

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(21)

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Preavviso riguardante la 27ª estrazione delle cartelle speciali 3,75 % di credito comunale e provinciale.

Si notifica che in adempimento di quanto dispone l'art. 1 del R. decreto-legge 11 luglio 1904, n. 337, e con le norme fissate dagli articoli 38 e 39 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, nel giorno 2 febbraio 1931-IX, alle ore 9 si procederà in una delle sale a pianterreno del palazzo della Cassa depositi e prestiti, sito in via Goito n. 4, alle seguenti operazioni in ordine ai titoli rappresentanti cartelle speciali 3,75 % di credito comunale e provinciale relativi al prestito di L. 152.582.000, concesso al comune di Roma col succitato R. decreto-legge:

1° Abbruciamento dei titoli al portatore rappresentanti cartelle speciali 3,75 % di credito comunale e provinciale, sorteggiati a tutta la 26ª estrazione (febbraio 1930) e rimborsati da questa Direzione generale;

2° Estrazione a sorte di schede in rappresentanza di n. 1784 titoli corrispondenti a n. 3642 cartelle pel complessivo capitale nominale di L. 1.821.000 come da apposito piano di ammortamento.

Il quantitativo dei titoli da sorteggiare è:

di n. 1457 per la serie dei titoli unitari - capitale nominale	L.	728.500 -
» » 301 per la serie dei titoli quintupli - capitale nominale	»	752.500 -
» » 18 per la serie dei titoli ventupli - capitale nominale	»	180.000 -
» » 8 per la serie dei titoli quarantupli - capitale nominale	»	160.000 -
Totale n. 1784 titoli pel complessivo capitale nominale di	L.	1.821.000 -
Tenuto conto degli interessi da pagarsi ai portatori dei titoli in L. 2.303.834,03 pel semestre 1° aprile 1931 e di L. 2.270.857,18 pel semestre al 1° ottobre 1931 e cioè	L.	4.574.691,21
La somma da pagarsi pel 1931 ammonta a	L.	6.395.691,21
Aggiungendo all'annualità del prestito in lire 6.395.754,84 l'avanzo di L. 49,94 della precedente estrazione (veggasi *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1930) aumentato dei relativi interessi di un anno in L. 1,87 si ha una somma disponibile di	L.	6.395.806,65
e quindi un avanzo di	L.	115,44

da conteggiarsi nell'estrazione del febbraio 1932.

Alle operazioni stesse potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri d'iscrizione dei titoli estratti.

Dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Roma, addì 2 gennaio 1931 - Anno IX

Il direttore generale: VITI.

(53)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.